



Corte di Appello di Bari

Ufficio Ragioneria

► **Pagamento degli indennizzi e delle spese conseguenti al contenzioso della L. n. 89/2001, “Legge Pinto”**

Al pagamento degli indennizzi e delle spese conseguenti al contenzioso della L. n. 89/2001, nei quali il **Ministero della giustizia è convenuto in giudizio e condannato** ai sensi della citata legge, provvede il medesimo Ministero con il capitolo 1264, gestito dal Dipartimento degli Affari della giustizia, delegando **la Corte di Appello che emesso il decreto di condanna.**

Alla Corte di appello, che ha emesso l’originario decreto, viene altresì delegato il pagamento degli indennizzi stabiliti in sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, previa istruttoria a cura della Direzione generale del contenzioso.

E’ stata altresì delegata alle Corti di Appello l’esecuzione di sentenze emesse dai giudici amministrativi per l’ottemperanza di provvedimenti decisori di cui alla Legge 89/2001 e depositate dal primo ottobre 2013.

► **Istruzioni operative per ottenere il pagamento dell’indennizzo riconosciuto**

La parte ricorrente che ha ottenuto il riconoscimento al risarcimento dell’indennizzo “Legge Pinto”, ai fini della liquidazione deve:

- ✓ **acquisire** dalla cancelleria della Sezione civile di questa Corte di Appello l’apposizione in calce al titolo della certificazione di mancata opposizione e conseguente definitività dello stesso;
- ✓ **depositare** la seguente documentazione a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo prot.ca.bari@giustiziacert.it (**ATTENZIONE**: i documenti devono essere in formato **.PDF, FIRMATI DIGITALMENTE .P7M e in Formato COMPRESSO .ZIP o .RAR; il file non deve superare i 5 MB**):
 1. **titolo di credito originale completo**, con l’apposizione in calce della certificazione di non opposizione;
 2. **istanza di liquidazione** (vedi allegato “A”) al Presidente della Corte di Appello compilata in ogni sua parte, corredata da:
 3. **procura** al deposito e all’istruzione del procedimento di liquidazione, rilasciata da ciascuna parte processuale;
 4. **dichiarazione sostitutiva di certificazioni del ricorrente**, (allegato “B”), compilata in ogni sua parte e sottoscritta da ciascun beneficiario, corredata dalla copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale per ciascun beneficiario;
 5. in caso di società di persone o di capitali, **visura camerale** aggiornata e copia del documento d’identità e codice fiscale degli amministratori;
 6. in caso di distrazione delle spese processuali, la **dichiarazione sostitutiva di certificazione**, (allegato “B”) deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta da ciascun difensore, unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dello stesso difensore, il quale deve emettere ed allegare anche la **fattura** cartacea per la distrazione delle spese processuali, intestata a tutti i ricorrenti patrocinati, con evidenza della Ritenuta d’acconto e regolarmente quietanzata.